

*NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI  
(D.LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)*

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**CERTIFICATI DI DEPOSITO**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Popolare Sant' Angelo  
Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)  
Tel.: 0922 860200 – Fax: 0922865366  
Email: info@bancasantangelo.com  
Sito internet: www.bancasantangelo.com  
N° iscrizione all'albo delle banche presso Banca d'Italia n. 1571  
Codice ABI n. 5772/9  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**

Si tratta di una forma di deposito vincolato mediante la quale il Cliente risparmiatore deposita una somma di denaro per un predeterminato periodo, compreso fra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 60 mesi.

Il deposito è rappresentato da un documento, il Certificato, che può essere nominativo o al portatore. Ai sensi dell'art. 49 del dlgs 231/2007 è vietato il trasferimento di titoli al portatore, in euro o valuta estera, per un controvalore pari o superiore ad Euro 3.000,00 effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA.

Il Certificato di Deposito non consente al depositante di effettuare versamenti o prelievi, genera interessi a Tasso Fisso o a Tasso Variabile, che possono essere corrisposti alla scadenza, unitamente al capitale, o con periodicità diverse (es. semestrale).

La nostra Banca emette attualmente solo certificati di deposito a Tasso Fisso.

In caso di prelevamento successivo alla scadenza, la somma non maturerà alcun interesse per il periodo intercorso fra la scadenza stessa e la data di presentazione per l'estinzione.

Il Certificato di Deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Tale copertura non è estesa ai Certificati di Deposito al portatore.

In caso di grave crisi o dissesto della Banca, qualora la Banca d'Italia apra una procedura di risoluzione ai sensi del D. Lgs. 180/2015, i depositi di cui al presente contratto possono essere coinvolti nella copertura delle perdite della Banca, nei limiti e secondo la gerarchia individuata dalla normativa che disciplina il meccanismo di salvataggio interno (c.d. "bail-in").

In particolare, fermo restando che sono sempre protetti i depositi fino a 100.000 euro, secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. n. 180/2015 e dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D. Lgs. n. 181/2015, sono nell'ordine interessati dal bail-in:

1. le azioni e gli altri strumenti finanziari assimilati al capitale (ad esempio, le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili);
2. i titoli subordinati senza garanzia;
3. i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite); e
4. i depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e PMI (per la parte eccedente i 100.000 euro).

In Italia, sino al 31 dicembre 2018, i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle PMI superiori a 100.000 euro contribuiscono alla risoluzione della crisi della Banca in misura uguale rispetto ai crediti non garantiti di cui al punto 3. Dal 1° gennaio 2019, invece, tali depositi contribuiranno solo dopo i crediti non garantiti.

Le disposizioni sul bail-in, in vigore dal 1° Gennaio 2016, sono applicabili anche ai depositi già in essere a tale data”.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o sottrazione dei certificati al portatore, può verificarsi il loro utilizzo fraudolento, con possibilità di prelievo delle somme e degli interessi da parte di persone apparentemente legittimate.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE

Rimborso del capitale	alla scadenza del vincolo
Valuta decorrenza interessi	giorno di emissione
Calcolo degli interessi	anno civile
Rimborso prima della scadenza	estinzione anticipata con penale
Penale per estinzione anticipata	massimo 25% degli interessi maturati
Prelevamenti prima della scadenza	non ammesso
Ritenuta fiscale	26 %
Costo modulo C/D	€1,50
Ammortamento oltre alle spese	€15,49

#### 1. TIPOLOGIE CON REGOLAMENTO INTERESSI A FINE VINCOLO

(alla scadenza del vincolo vengono rimborsati capitale e interessi)

Durata	Importo Minimo	T.A.N.
10 mesi *	Da 2.500,00	0,700%
6 mesi	Da 1.000,00	0,450%
12 mesi	Da 2.500,00	0,600%
12 mesi **	Da 5.000,00	0,800%
20 mesi **	Da 5.000,00	1,000%

\* offerta riservata ai Soci Bpsa.

\*\* offerta riservata ai clienti che apportano nuove disponibilità.

#### 2. TIPOLOGIE CON CEDOLE SEMESTRALI

Durata	Importo Minimo	T.A.N.
24 mesi	Da 1.000,00	0,900%

### 3. TIPOLOGIE CON CEDOLE ANNUALI

Durata	Importo Minimo	T.A.N.
36 mesi	Da 1.000,00	1,200%

### 4. TIPOLOGIE ZERO COUPON

(L'importo facciale del certificato – taglio, rimborsabile a scadenza è pari al capitale iniziale depositato maggiorato degli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale)

Durata	Importo Minimo	T.A.N.
30 mesi	Da 1.000,00	1,100%

## LEGENDA

Deposito vincolato	Deposito con il quale si possono ritirare i propri risparmi solo alla scadenza del periodo di vincolo.
Tasso Annuo Nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate, al lordo delle ritenute fiscali.
Zero Coupon	Certificati senza cedola; vengono emessi per una somma che, in base al tasso di interesse indicato, determina alla scadenza l'importo facciale, comprensivo di capitale e interessi.
Ammortamento	L'ammortamento si rende necessario nei casi in cui i certificati di deposito materializzati vengono smarriti, sottratti o il supporto cartaceo sia distrutto. Espletate le formalità e decorsi i termini previsti, la filiale potrà procedere alla duplicazione del certificato secondo le modalità indicate in procedura.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato dall'azienda di credito sul certificato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione; sono altresì esclusi prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali della somma depositata. La Banca si riserva di consentire - in via del tutto straordinaria - l'estinzione anticipata dei certificati, entro il termine indicato nel Documento di Sintesi, in caso di comprovata necessità dell'intestatario, con l'applicazione di una penale pari al 25% degli interessi maturati.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla data di estinzione.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'U.O. Segreteria Generale e Organi Sociali della banca Via Enrico Albanese, n. 94, 90139 Palermo, Tel: 0917970152 fax: 0917970123, email: [reclami@bancasantangelo.com](mailto:reclami@bancasantangelo.com) pec: [direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com](mailto:direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;*
- *Conciliatore Bancario Finanziario - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente.*

Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi



ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.